

Emendamenti al decreto-legge n. 185/2008 - Atto Camera 1972 (cd Decreto anti-crisi)

Art. 2-bis.

(Misure urgenti per l'alloggio di mutuatari insolventi).

1. Al fine di favorire la riduzione delle passività delle banche italiane, ed evitare il pignoramento degli immobili adibiti a prima casa di abitazione, gli immobili sottoposti a procedura esecutiva immobiliare, occupati a titolo di abitazione principale da un mutuatario insolvente, sono ceduti in proprietà agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o trasformati, al valore residuo non ammortizzato alla data di notifica del pignoramento dell'immobile, al netto degli oneri fiscali per IVA di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e imposta di Registro, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e imposte ipotecarie e catastali di cui al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, senza oneri notarili o di mediazione, di spese di trascrizione nei registri immobiliari e di cancellazione di ipoteche e pignoramenti.

2. Gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o trasformati, possono provvedere a stipulare contratti di locazione a canone sostenibile con i mutuatari che occupano gli alloggi di cui al comma 1 a titolo di abitazione principale, in possesso dei seguenti requisiti:

il valore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, risulti non superiore al valore da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

l'insolvenza del mutuatario si sia verificata per eccessiva onerosità delle rate di mutuo in rapporto al reddito del debitore accertato per l'anno in cui si è verificata l'insolvenza, e, in particolare, perché le rate erano, in tale anno, superiori al 30 per cento del reddito del mutuatario, e senza dolo, colpa grave o negligenza del debitore.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è definito canone sostenibile il canone non superiore al 70 per cento del canone concordato calcolato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e comunque non inferiore al canone di edilizia pubblica vigente in ciascuna regione e provincia autonoma.

4. Il canone sostenibile corrisposto a fronte del contratto di locazione è computabile a parziale restituzione delle somme pagate dagli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, per l'estinzione del mutuo relativo all'immobile. Resta ferma la facoltà di riacquisto dell'immobile da parte del mutuatario insolvente alla scadenza del contratto di locazione. In caso di esercizio della facoltà di cui al periodo precedente, il prezzo di riscatto è pari alla differenza tra quanto pagato per l'acquisto dell'immobile dagli Istituti autonomi case popolari e i canoni di locazione sostenibili pagati dal medesimo mutuatario sino alla data di riacquisto, mediante applicazione del tasso d'interesse stabilito dal decreto di cui al comma 5.

5. Il ministro dell'economia e delle Finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro della Giustizia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede alla definizione dei criteri, dei limiti e delle modalità per l'attribuzione delle agevolazioni fiscali di cui al comma 1, alla modifica delle procedure esecutive vigenti per il pignoramento e la vendita degli immobili, e alla definizione dei criteri per l'individuazione dei canoni sostenibili di cui al comma 3.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, e in sede di prima applicazione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a impegnare le disponibilità della gestione separata, oltre a quanto già previsto dalle leggi in vigore, per la costituzione del «Fondo speciale per l'alloggio di mutuatari insolventi», di natura rotativa, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2009. Il Fondo interviene, mediante anticipazioni agli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, per il finanziamento dell'acquisto degli immobili di cui al comma 1. Entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei Trasporti e della Giustizia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base del numero dei procedimenti iscritti, rilevati dai Tribunali Ordinari - sedi centrali - relativi alle esecuzioni immobiliari per distretto di Corte di Appello.

7. Le anticipazioni di cui al comma 6 sono rimborsate dagli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, mediante utilizzo delle disponibilità derivanti dai canoni di locazione di cui al comma 3; i relativi interessi sono determinati e liquidati in base a quanto disposto dal decreto di cui al comma 6.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. 038. Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di recepire le indicazioni del «Piano europeo di ripresa economica» di cui alla Comunicazione del 26 novembre 2008 della Commissione europea (COM(2008) 800), entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo e delle politiche comunitarie, sono emanate disposizioni per accelerare il rimborso dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, e per ridurre, entro l'anno 2009, gli oneri amministrativi delle imprese e promuovere l'imprenditorialità, in conformità alle seguenti norme generali:

1. per alleviare i problemi di liquidità, previsione di pagamento delle fatture alle piccole e medie imprese per le forniture e i servizi entro un mese;

2. definizione di un piano per il rimborso dei crediti arretrati dovuti da enti pubblici, in particolare verso le piccole e medie imprese, entro il 31 dicembre 2011, con indicazione delle risorse necessarie;

3. individuazione delle modalità organizzative e dei criteri per l'adeguamento dei sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, per l'accettazione di fatture elettroniche come equivalenti a quelle su supporto cartaceo;

4. introduzione di disposizioni per agevolare l'accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali.

9. 9. Rubinato, Benamati, Fogliardi, Servodio.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. In ottemperanza alle indicazioni del «Piano europeo di ripresa economica» di cui alla Comunicazione del 26 novembre 2008 della Commissione europea (COM(2008) 800), gli enti locali, che abbiano disponibilità di Tesoreria in cassa, possono provvedere al pagamento di fatture per opere pubbliche e forniture eseguite da piccole e medie imprese, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da almeno un mese.

3-ter. 1. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 233, dopo il comma 21 è inserito il seguente:

21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 per pagamenti effettuati da enti locali, nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni regolarmente assunti, per spese di investimento relative a fatture per opere pubbliche eseguite da piccole e medie imprese, il cui termine di pagamento, contrattualmente stabilito, sia scaduto da almeno un mese, non si applicano le sanzioni di cui commi 20 e 21.

3-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 3-bis e 3-ter, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».

9. 10. Rubinato, Benamati, Fogliardi, Servodio.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) al Fondo per lo sviluppo degli investimenti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'ammortamento di mutui contratti per finanziare progetti di opere pubbliche immediatamente cantierabili entro la data di entrata in vigore della presente legge.

18. 34. Rubinato, Benamati.

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 233, al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *E al netto degli incassi relativi a risorse dello Stato, delle regioni e degli enti locali per edilizia scolastica e dei pagamenti per opere ed interventi di messa in sicurezza e di adeguamento degli edifici scolastici.*

10-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 10-bis, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» Legge n. 7/1981 e Legge 49/1987;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 204/98 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».

20. 12. Rubinato.

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 233, al comma 20, lettera b), dopo le parole: *ricorrere all'indebitamento per gli*

investimenti sono aggiunte le altre: , *salvo che per investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.*

10-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 10-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla missione «Turismo» programma «Sviluppo e competitività del turismo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, relative alla missione «Politiche per il lavoro» programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali» Legge n. 7/1981 e Legge 49/1987;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Università e della Ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 204/98 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria», programma «Sistema Universitario e formazione post-universitaria»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Solidarietà Sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Commercio Internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».

20. 13. Rubinato.